



POLITECNICO
MILANO 1863

SCUOLA DI
ARCHITETTURA
URBANISTICA
INGEGNERIA DELLE
COSTRUZIONI

Milano, maggio 2021

POLITECNICO DI MILANO
SCUOLA DI ARCHITETTURA URBANISTICA INGEGNERIA DELLE COSTRUZIONI
REGOLAMENTO INTEGRATIVO DELLA PROVA FINALE DI LAUREA E LAUREA
MAGISTRALE

Premessa - Ambito di Applicazione

Il presente documento regola lo svolgimento degli Esami di Laurea e di Laurea Magistrale (LM nel seguito) per gli allievi iscritti ai Corsi di Laurea e di LM con ordinamento approvato ai sensi del D.M. 270/2004.

Ad esaurimento, regola anche lo svolgimento degli esami finali per gli allievi iscritti ai Corsi di Laurea e ai Corsi di Laurea Specialistica con ordinamento approvato ai sensi del D.M. 509/1999.

Nel seguito, ogni riferimento alla Laurea Magistrale si applica anche con riferimento alla Laurea Specialistica. Il presente documento regola anche lo svolgimento degli esami finali degli allievi iscritti al Vecchio Ordinamento quinquennale (ordinamenti pre-509/99), per i quali tuttavia il voto di laurea è espresso in centesimi: per questi, ogni riferimento alla Laurea Magistrale si applica alla Laurea quinquennale e ogni riferimento ai cento-decimi va riportato ai centesimi. Il presente regolamento è redatto in conformità al Regolamento d'Ateneo degli Esami di Laurea e di Laurea Magistrale.

Acronimi:

CCS: Consiglio di Corso di Studi

CL: Commissione di Laurea

LM: Laurea Magistrale

CU: Laurea Magistrale a Ciclo Unico

ART 1. NORME COMUNI ALLE PROVE FINALI DI LAUREA E DI LAUREA
MAGISTRALE

Art.1 – Le Commissioni di laurea (CL)

1.1– Natura, composizione e nomina delle Commissioni di Laurea

Le Commissioni di Laurea valutano la Prova Finale degli allievi Laureandi iscritti ad un appello di una specifica sessione di Esami di Laurea, di Laurea Magistrale o Ciclo Unico.

Le Commissioni di Laurea sono formate a cura del Coordinatore del Corso di Studio o suo delegato, in qualità di Responsabile delle Lauree, per ogni sessione di esami, in numero adeguato a garantirne un regolare svolgimento.



POLITECNICO
MILANO 1863

Ogni Commissione di Laurea è formata da un numero minimo di 3 componenti.
Per ogni Commissione di Laurea viene individuato almeno un membro supplente.

Per ciascun Corso di Studio i componenti, anche supplenti, delle Commissioni potranno essere individuati prioritariamente tra i docenti (Professori e Ricercatori) di ruolo e a contratto dell'Ateneo titolari di insegnamenti ufficiali del Corso di Studio, nell'anno accademico corrente o in quello precedente.

Il Responsabile delle Lauree, individuerà il Presidente e il Segretario della Commissione tra i suoi componenti.

La Commissione può essere integrata con la partecipazione di ulteriori membri quali relatori, correlatori, controrelatori ed esperti esterni.

Questi ulteriori membri possono essere:

- Professori emeriti, già in ruolo nell'Ateneo.
- Professori in quiescenza da non più di 5 anni, già in ruolo nell'Ateneo.
- Professori a contratto nell'anno accademico corrente o in quello precedente.
- Altri docenti di ruolo dell'Ateneo.
- Esperti esterni di riconosciuto valore, inclusi rappresentanti degli Ordini Professionali e delle Associazioni di Settore.
- Assegnisti di ricerca.

Tutti i membri della Commissione concorrono alla valutazione dei laureandi ad essa assegnati.

Eventuali relatori e controrelatori, impegnati con laureandi in più Commissioni, partecipano ai lavori delle stesse, limitatamente al/ai laureando/i di cui hanno seguito lo sviluppo della prova finale.

Le Commissioni di Laurea sono nominate dal Rettore, o suo Delegato.

1.2 – Presidente e Segretario di Commissione di Laurea

Il Presidente della Commissione di Laurea è un docente di ruolo, titolare di insegnamenti ufficiali del Corso di Studio, nell'anno accademico corrente.

Il Presidente ha il compito di:

- garantire il regolare svolgimento della seduta di laurea e di assicurare la corretta compilazione del verbale
- procedere al riconoscimento dei laureandi
- di norma, proclamare i laureati
- firmare digitalmente il Verbale dei lavori della Commissione di Laurea.

Nel suo ruolo, il Presidente è coadiuvato da un Segretario, anch'egli docente di ruolo, titolare di insegnamenti ufficiali del Corso di Studio, nell'anno accademico corrente.

Art. 1.3 – Obblighi dei Docenti dell'Ateneo

I docenti dell'Ateneo titolari di insegnamenti ufficiali hanno il dovere di partecipare alle sedute delle Commissioni di Laurea, anche ai fini dell'applicazione dall'art. 2 comma 4 del Regolamento incarichi esterni all'Ateneo per i professori e i ricercatori del 26 luglio 2019, in quanto la presenza alle sessioni di Laurea è uno dei parametri identificati per l'assolvimento del compito istituzionale.

Essi devono ritenersi convocati per tutte le sedute previste nel calendario accademico.

Eventuali indisponibilità devono essere comunicate con sufficiente anticipo, prima della nomina delle commissioni, secondo uno scadenario definito per ciascuna seduta di laurea.



POLITECNICO
MILANO 1863

Art. 2 – Organizzazione dei Lavori

Le Lauree si svolgono ordinariamente in presenza, presso le sedi del Politecnico di Milano, fatto salvo le eccezioni di cui all'art. 6.1.

Art. 2.1 – Segreteria della Commissione di Laurea

L'Ufficio di Segreteria ha sede, per ciascuna Commissione, presso la Segreteria dei corsi di studio triennali o magistrali della Presidenza o presso un Polo Territoriale, che mettono a disposizione il personale necessario per l'organizzazione e la gestione delle Prove Finali.

L'Ufficio di Segreteria, coadiuvato dal Responsabile delle lauree e in collaborazione con l'Area Servizi agli Studenti e ai Dottorandi dell'Ateneo, ha il compito di:

- Inviare la convocazione per la seduta ai membri delle CL
- Invitare eventuali uditori a presenziare alla seduta
- Assicurare che tutti i documenti e materiali richiesti ai laureandi siano resi disponibili alla Commissione in tempo utile e secondo le modalità indicate
- Assicurare che relazioni e controrelazioni (ove previste dai Regolamenti integrativi delle Scuole) siano consegnate in tempo utile.

Il Responsabile delle lauree, coadiuvato dall'Ufficio di Segreteria, ha il compito di:

- nominare i Controrelatori delle tesi (ove ciò è richiesto);
- Costituire le Commissioni e individuare i relativi Presidenti e Segretari
- Verificare la correttezza delle procedure e collaborare a dirimere eventuali questioni che sorgessero durante lo svolgimento delle prove, interpellando il Preside ove lo ritenesse opportuno.
- Segnalare al Preside eventuali inadempienze dei docenti.

Art. 3 PROVE FINALI DI LAUREA, LAUREA MAGISTRALE E CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI STUDIO

Art.

3.1 – Tipologie della Prova Finale per la Laurea

La Prova Finale per il conferimento della Laurea può consistere nella presentazione e discussione di un Elaborato (Prova Finale di tipo A) oppure nella consuntivazione di specifiche attività svolte dal Laureando durante gli anni di frequenza (Prova Finale di tipo B).

La Prova Finale di tipo A consiste nella presentazione e discussione, in lingua italiana o inglese, da parte del Laureando di un Elaborato scritto, svolto sotto la guida di un Relatore. Su motivata richiesta del Laureando, può essere accettato anche un Elaborato scritto in altre lingue, previa autorizzazione del Responsabile delle Lauree, ma con presentazione e discussione comunque in lingua italiana o inglese. Se l'Elaborato è scritto in lingua inglese o altra lingua straniera, esso deve comunque contenere un estratto in lingua italiana.

Le caratteristiche della Prova Finale di tipo A e B sono specificate nei Regolamenti integrativi dei Consigli di Corso di Studio.

Art. 3.2 – Prova finale dei corsi di Studio di Laurea Magistrale: tipologia



POLITECNICO
MILANO 1863

La Prova Finale per il conferimento della Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a Ciclo unico consiste nella presentazione e discussione, da parte del Laureando di una Tesi da lui elaborata in modo originale sotto la guida di un Relatore (DM 270/04, art.11 comma 5), di natura teorica,

sperimentale o progettuale che seleziona e sviluppa un tema praticato nel Corso di Studio ed esplicita, nella stesura e nella sua discussione, le capacità analitiche, critiche e/o progettuali maturate dal laureando.

La Tesi può prevedere la figura di un Controrelatore, che formula un giudizio preventivo da sottoporre alla Commissione di Laurea.

La Tesi è scritta, di norma, in lingua italiana o inglese. Su motivata richiesta del Laureando, può essere accettata anche una Tesi scritta in altre lingue, previa autorizzazione del Responsabile delle Lauree ma con presentazione e discussione comunque in lingua italiana o inglese.

Per i corsi di studio e per i piani di studio erogati in lingua inglese, gli elaborati possono essere redatti in inglese. I regolamenti integrativi dei Corsi di Studio determineranno le specifiche modalità. Gli elaborati possono essere altresì redatti, su richiesta del Relatore al Coordinatore del Corso di Studio, in lingue dell'unione europea o, in caso di doppie lauree o di titoli congiunti nelle lingue previste dagli accordi relativi.

Tutti gli elaborati di tesi dovranno contenere una sinossi in italiano e una in inglese.

La Tesi deve essere realizzata in conformità delle linee guida di stesura formulate dai CCS della Scuola.

Art.-3.3 – Obblighi del laureando

L'elaborato finale è frutto del lavoro personale del laureando, il quale è tenuto a utilizzare in modo corretto le fonti, citandole adeguatamente nel testo e nella bibliografia finale.

Nei casi in cui venga riscontrato il plagio, potrà essere applicato un provvedimento disciplinare nei confronti dello studente, fermo restando la responsabilità civile e penale che scaturisce dalla condotta personale.

Il Laureando deve presentare domanda di iscrizione alla Prova Finale secondo le modalità e le scadenze previste dall'Ateneo.

Art.4 – Disposizioni specifiche per le Tesi di Laurea Magistrale e a Ciclo Unico

4.1– Deposito della Tesi e durata massima

La Tesi deve essere depositata con le modalità e le scadenze previste dall'Ateneo.

La durata massima di validità di una Tesi sviluppata da più autori è fissata in 2 anni dalla prima discussione, salvo deroga concessa dal Preside, su richiesta del Relatore.

Limiti più stringenti possono essere previsti dai Regolamenti integrativi delle Scuole.

4.2– Tesi con più Autori

La Tesi di laurea è individuale. Nel caso di elaborati progettuali o sperimentali può essere svolta da tre autori al massimo, anche iscritti a differenti corsi di Laurea Magistrale, con contributo individuale riconoscibile.

Eventuali ulteriori indicazioni si possono trovare nei Regolamenti integrativi dei Corsi di Studio.



POLITECNICO
MILANO 1863

Art.5 – Il Relatore e Controrelatore

5-1 – Il Relatore è unico e deve essere un docente (Professore o Ricercatore) strutturato o a contratto dell'Ateneo (nell'anno accademico corrente o in quello precedente), e può far parte della Commissione di Laurea.

Il Relatore può essere affiancato da uno o più Correlatori.

Dopo il deposito della Tesi da parte del Laureando, il Relatore, nei termini stabiliti e ove previsto dai Regolamenti integrativi dei Corsi di Studio, redige una relazione su di essa ed effettua la sua proposta di punteggio.

Nel caso di tesi con più autori, il Relatore specifica nella sua relazione il contributo di ciascuno di essi.

5.2 – Il Controrelatore

Il Controrelatore, ove previsto, è un riconosciuto esperto della materia.

Dopo il deposito della Tesi da parte del Laureando, il Controrelatore, nei termini stabiliti, redige una relazione su di essa, ed effettua la sua proposta di punteggio di voto.

I Corsi di Studio possono attivare commissioni di supporto alla pre-valutazione dell'elaborato di tesi, secondo modalità definite nei rispettivi regolamenti integrativi.

I Corsi di Studio sono tenuti a:

- orientare lo studente nella scelta della tesi e del relatore;
- garantire allo studente la supervisione della tesi di laurea;
- sostituire, in caso di necessità, il relatore;
- monitorare i tempi entro cui le tesi vengono sviluppate e la coerenza con i Crediti Formativi attribuiti.

Ogni Corso di studio dovrà specificare le modalità della prova finale nel proprio Regolamento integrativo e renderle pubbliche sul sito della Scuola.

Art.6 – Svolgimento della Prova Finale e Valutazione Finale

Art. 6.1–Prova Finale: presentazione e discussione della Tesi o dell'Elaborato

Il Laureando, dopo una eventuale presentazione da parte del Relatore, illustra il lavoro svolto e i risultati ottenuti e risponde alle domande poste dai membri della Commissione di Laurea, dal Relatore e dal Controrelatore (se previsto).

La durata della presentazione e della discussione è regolamentata dalla Scuola.

I Regolamenti integrativi dei Corsi di Studio indicano le modalità di presentazione e discussione degli elaborati e delle tesi di laurea.

In caso di ottenimento di una Doppia Laurea/LM, la cui discussione sia tenuta nell'Università in cui il candidato consegue l'altra Laurea/LM, o in altri casi eccezionali, su insindacabile giudizio del Preside, è possibile sostenere l'Esame di Laurea/LM anche in condizioni di non presenza fisica del Laureando, mediante un collegamento video remoto con mezzi informatici, con una identificazione certa del Laureando.

Art. 6.2 –Formazione del Voto di Laurea



POLITECNICO
MILANO 1863

A valle della valutazione, presentazione e discussione della Tesi di LM, oppure a valle di quanto previsto dalle prove di Tipo A o B per la Laurea, nonché dell'intera carriera del Laureando all'interno del Corso di Laurea Magistrale/Laurea, la Commissione di laurea assegna un punteggio.

Il punteggio assegnato dalla Commissione di Laurea ha un valore minimo di -1 (meno uno) punto cento-decimale e un valore massimo di 8 (otto) punti cento-decimali. Per i soli Corsi di LM a ciclo unico (quinquennale) il punteggio massimo è di 10 (dieci) punti cento-decimali.

I Regolamenti integrativi dei Corsi di Studio possono stabilire limiti più stretti al suddetto punteggio, che non potrà comunque essere inferiore a -1 o superiore a 8 (10 punti per i soli corsi di LM a ciclo unico).

Indipendente dalla tipologia della Prova Finale (di tipo A o B per la Laurea, Tesi per la LM), il voto di laurea, assegnato dalla Commissione, è espresso in cento-decimi.

Esso è costituito dalla somma della media conseguita dal laureando negli insegnamenti, pesata sui crediti ed espressa in cento-decimi e centesimi di cento-decimi (senza considerare eventuali attività in soprannumero e le lodi), e del punteggio assegnato dalla Commissione espresso in cento-decimi e centesimi di cento-decimi. Tale somma andrà arrotondata all'intero più vicino (0,50 si arrotonda a 1,00) e limitata a 110.

Il voto minimo di laurea sarà sempre e comunque 66.

La Commissione di Laurea può anche assegnare la Lode.

Art. 6.3– Assegnazione della Lode

La lode, che può essere proposta anche dal Relatore, ha il significato di un particolare apprezzamento della Commissione di Laurea per la preparazione e la maturità raggiunte dal Laureando, per il suo brillante curriculum studiorum e per la qualità e l'originalità dell'elaborato/Tesi di laurea.

A tal fine la Commissione può considerare le lodi ottenute in carriera a supporto dell'eventuale proposta di lode.

La lode può essere assegnata solo se il voto formulato come da Art.—6.2 è, prima dell'arrotondamento, maggiore o uguale a 111 (centoundici) punti cento-decimali.

I Regolamenti integrativi dei Corsi di Studio possono stabilire regole più dettagliate e restrittive per l'assegnazione della lode, con una soglia comunque non inferiore a 111 punti.

La lode è assegnata con giudizio unanime dei membri della Commissione di Laurea.

Art. 6.4 - Proclamazione dei Laureati

La cerimonia di Proclamazione dei Laureati o dei Laureati Magistrali si tiene in forma pubblica solenne, per dare risalto all'evento.

La cerimonia deve essere adeguata all'immagine che il Politecnico di Milano intende dare di sé stesso all'esterno dell'Ateneo. I Neolaureati riceveranno il Diploma di Laurea o di Laurea Magistrale secondo le modalità previste dall'Ateneo.

Art. 6.5 – Norma di Legittimità

Il Preside, qualora constati che è stato assegnato un voto di Laurea o di LM eccedente i limiti fissati dal presente regolamento o che vi sia stato un errore materiale nella sua formulazione, provvede



POLITECNICO
MILANO 1863

d'ufficio a correggere il voto stesso, anche successivamente alla Proclamazione, e ad avvisare il Neolaureato.

Art. 7– Autonomia dei Consigli di Corso di Studio

Art. 7.1 – Regolamenti integrativi dei Consigli di Corso di Studio

I singoli Consigli di Corso di Studio si dotano di Regolamenti integrativi che, rimanendo nell'ambito e nei limiti di quanto previsto da questo Regolamento, meglio precisino la normativa generale, in relazione alle specifiche esigenze e particolarità dei Corsi di Laurea/Laurea Magistrale. I Regolamenti integrativi proposti dai Consigli di Corso di Studio specificano in particolare le caratteristiche e le modalità di valutazione della Prova Finale di tipo B (Laurea) se prevista, le linee guida per la redazione delle Tesi, i contenuti e le tipologie degli Elaborati/Tesi e, con maggiore dettaglio, i limiti minimi e massimi degli incrementi del voto di Laurea/LM e le regole di assegnazione della lode, la lingua da usarsi nella Tesi/Elaborato, nelle presentazioni, nella proclamazione.

I Regolamenti integrativi proposti dai Consigli di Corso di Studio devono essere approvati dalla Giunta di Scuola.

Art.8 – Norme finali e entrata in vigore

Art. 8.1 – Norme di comportamento

Il Politecnico di Milano considera gli Esami di Laurea/LM momenti di grande rilievo e in tali occasioni intende fornire di sé un'immagine di alto livello ai Laureandi e alle persone esterne all'Ateneo convenute. Corrispondentemente, i componenti delle Commissioni di Laurea e gli studenti sono tenuti a tenere un comportamento e un abbigliamento adeguato all'importanza e all'ufficialità dell'evento, secondo quanto indicato nel Codice Etico di Ateneo e nel Regolamento sulle norme di comportamento all'interno degli spazi di ateneo e in occasione delle feste di laurea.

Art. 8.2 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dalla sessione di laurea di luglio dell'a.a. 2020/2021

Art. 8.3 – Regolamenti Integrativi

In prima applicazione, i Regolamenti Integrativi dei Consigli di Corso di Studio entrano in vigore a seguito di loro approvazione da parte dei CCS e della Giunta della Scuola dalla sessione di laurea di luglio dell'a.a. 2020/2021

Art. 8.4 - Corsi di studio in esaurimento



POLITECNICO
MILANO 1863

Sono adottati i regolamenti di laurea in vigore fino all'ultima sessione dell'anno accademico di attivazione. Negli anni a seguire le prove finali di tali corsi verranno presentate nelle Commissioni dei corsi di studio della stessa classe presenti nella sede di Milano o dei Poli territoriali, individuate con delibera della Giunta di Scuola.

Art. 8.5 – Informazione agli Allievi

La Presidenza della Scuola rende pubblici e diffonde tra gli Allievi il presente Regolamento e i Regolamenti Integrativi dei Consigli di Corso di Studio, subito dopo la loro approvazione.